



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 15785/25
C.C. 13/10/2026

Revocazione per ritrovamento
di documento decisivo –
Pronuncia revocanda di
cassazione

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA

contro

- *ricorrente* -

e

- *controricorrenti* -



RITENUTO IN FATTO

1.- L'Associazione Centro Studi Helikon Onlus, premesso che conduceva in locazione un immobile sito in Roma, piazza Navona n. 71, conveniva, davanti al Tribunale di Roma, la BNL Fondi Immobiliari Sgr p.a. (che aveva costituito un fondo d'investimento immobiliare di tipo chiuso per la gestione degli immobili trasferiti alle Aziende sanitarie locali della Regione Lazio, già rientranti nel patrimonio dei disciolti Enti ospedalieri), perché fosse accertato l'obbligo della convenuta di alienare il predetto immobile in favore di essa Associazione, in ragione dell'opzione all'acquisto spettante ai sensi dell'art. 18 della legge regionale Lazio n. 29/2003, previa decurtazione dal prezzo di euro 272.629,00 della somma di euro 194.199,04, quale rimborso per i lavori effettuati sul predetto immobile dall'esponente, o – in subordine – che fosse accertato il diritto a regolarizzare il pagamento dei canoni, ove ritenuti non corrisposti.

La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava le domande spiegate e, in via riconvenzionale, chiedeva che il contratto di locazione fosse risolto per il grave inadempimento della conduttrice, avendo questa mutato la destinazione d'uso dell'immobile (da foresteria ad abitazione privata del suo



vicepresidente), nonché per il mancato pagamento dei canoni nella pattuita misura di euro 3.000,00 mensili.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 9436/2011, rigettava la domanda principale e, accogliendo quella riconvenzionale, pronunciava la risoluzione del contratto per mutamento di destinazione d'uso, condannando il Centro Studi al pagamento della somma di euro 62.198,69, a titolo di indennità d'occupazione, oltre interessi e rivalutazione.

2.- La Corte d'appello di Roma, investita dall'impugnazione principale del Centro Studi e da quella incidentale della Regione Lazio (divenuta proprietaria dello stabile in forza dell'atto di retrocessione e liquidazione del Fondo Lazio), con sentenza n. 6242/2015, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava le domande principali e quelle riconvenzionali.

In specie, la Corte di merito rilevava che dagli atti del processo non era dato trarre che tra il Comune di Roma – cui all'epoca era rimessa la gestione di detti immobili – e il Centro Studi fosse intercorso un contratto scritto di locazione, emergendo semmai un'attività propedeutica mai portata a definizione.

Da ciò discendeva la nullità, rilevabile anche d'ufficio, del contratto per mancanza della necessaria forma scritta, essendo una delle parti contraenti una pubblica amministrazione, con la conseguente inapplicabilità del vantato diritto di "riscatto" per insussistenza di un valido contratto di locazione.

3.- L'Associazione Centro Studi Helikon Onlus proponeva ricorso in cassazione sulla base di tre motivi.

Con i primi due motivi, tra loro correlati, la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 18, primo,



secondo e terzo comma, lett. c) e/o d), della legge della Regione Lazio n. 29/2003 e dell'art. 11 delle preleggi, nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, assumendo che la norma regionale richiamata assicurasse agli assegnatari senza contratto di locazione il diritto ad acquistare l'immobile adibito ad uso residenziale, alla sola condizione che l'assegnazione, da parte del Comune di Roma, risultasse dalla documentazione.

Con il terzo motivo la ricorrente lamentava l'assoluta carenza di motivazione, per avere la Corte di merito mancato di riconoscere il diritto al rimborso di quanto speso da essa ricorrente per la ristrutturazione dell'immobile.

Decidendo con la sentenza di cui in epigrafe, i motivi erano respinti: A) i primi due motivi perché condizione *sine qua non* per acquisire il diritto all'acquisto dell'immobile, oltre alla sussistenza di una non equivoca documentazione amministrativa che avesse disposto l'assegnazione, era rappresentata dall'uso residenziale, uso che si sarebbe configurato allorquando l'immobile fosse stato adibito appunto a residenza abitativa, situazione che non ricorreva affatto per due concorrenti ordini di ragioni: - l'immobile era stato consegnato non ad una persona fisica, bensì ad un'associazione, la quale non aveva, per definizione, esigenze abitative da soddisfare, ma la necessità di godere di una sede ove svolgere le proprie attività; - l'immobile era stato concesso per uso "foresteria", che richiamava l'utilizzo occasionale in favore di forestieri, utilizzo in alcun modo assimilabile all'uso residenziale, cioè abitativo di una persona fisica, senza che la circostanza che l'immobile fosse impropriamente utilizzato come abitazione dal vicepresidente dell'Associazione mutasse di certo i termini della



questione, stante che l'uso in legale concessione non aveva lo scopo di assicurare la residenza ad una persona fisica, bensì di consentire all'Associazione di svolgere la propria attività, anche con utilizzo ad uso "foresteria"; B) il terzo motivo in quanto non constava che la ricorrente avesse svolto alcuna domanda di condanna al rimborso delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile, ma, ben diversamente, aveva chiesto che detta spesa fosse scomputata dal prezzo d'acquisto, sicché, venuto meno il diritto all'acquisto, una tale domanda accessoria non avrebbe potuto essere deliberata.

Era, per contro, accolto il ricorso incidentale spiegato dalla Regione Lazio, con cui era stata prospettata l'assenza di motivazione, con la conseguente nullità della sentenza e del procedimento, per avere la Corte territoriale omesso di statuire in ordine alla coltivata pretesa di vedere condannata la controparte ad una diversa e maggiore indennità per l'occupazione del cespite.

Qualificata la censura come vizio di omessa pronuncia, seguiva il suo accoglimento, poiché la Corte d'appello non aveva deciso sull'appello incidentale della Regione Lazio, con cui era stata chiesta la condanna alla corresponsione di una più cospicua indennità per l'occupazione senza titolo.

Conseguentemente la pronuncia impugnata era cassata, in relazione al motivo accolto del ricorso incidentale, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione e con rigetto del ricorso principale.

4.- Con ordinanza di questa Corte n. 29543/2024, pubblicata il 15 novembre 2024, era dichiarata l'inammissibilità della revocazione richiesta dall'Associazione Centro Studi Helikon



Onlus, ai sensi del combinato disposto degli artt. 391-*bis* e 395, n. 4, c.p.c., in ragione dell'asserita mancata percezione della richiesta avanzata di accertamento e rimborso della spesa sostenuta dall'Associazione per la ristrutturazione dell'immobile.

La Corte di legittimità escludeva l'integrazione dell'errore di fatto addotto, considerato che la spesa per la ristrutturazione dell'immobile era stata oggetto, non già di domanda di rimborso, ma di richiesta di "scomputo" dal prezzo d'acquisto, per cui, venuto meno il diritto all'acquisto, una tale domanda accessoria non avrebbe potuto essere deliberata.

5.- Avverso la primaria sentenza di questa Corte ha proposto ulteriore ricorso per revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 391-*ter*, primo comma, primo periodo, e 395, n. 3, c.p.c., l'Associazione Centro Studi Helikon Onlus.

Hanno resistito, con separati controricorsi, la Regione Lazio e la BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy Sgr p.a.

6.- In prossimità dell'adunanza camerale non partecipata fissata per il 13 ottobre 2026, la ricorrente e la controricorrente Regione Lazio hanno depositato memorie illustrative.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Con l'unico motivo dell'interposta revocazione la ricorrente denuncia, ai sensi degli artt. 391-*ter*, primo comma, primo periodo, e 395, n. 3, c.p.c., che sarebbe stato ritrovato, successivamente alla definizione del giudizio in cassazione, un documento decisivo, rappresentato dal "provvedimento di assegnazione ad uso abitativo del 23 luglio 1992", in favore dell'Associazione, a firma dell'Assessore al Demanio e al



Patrimonio *pro - tempore* del Comune di Roma, documento che la parte non avrebbe potuto depositare per causa di forza maggiore, da cui sarebbe disceso il diritto dell'Associazione ad esercitare l'opzione di acquisto e l'assoluta insussistenza di alcuna ipotesi di occupazione abusiva.

Sicché, nella fase rescissoria, la Corte di cassazione, considerando il documento decisivo successivamente ritrovato, dovrebbe accogliere i primi due motivi del ricorso principale all'epoca proposto dall'Associazione e correlativamente respingere il ricorso incidentale della Regione Lazio, venendo meno il presupposto dell'occupazione abusiva, tale da legittimare il riconoscimento dell'indennità di occupazione.

Premessa

2.- È prioritario, sul piano logico, interrogarsi sui presupposti di ammissibilità della revocazione (straordinaria) di una pronuncia di questa Corte per il rinvenimento, dopo la pronuncia, di uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario ex art. 395, n. 3, c.p.c., prima di affrontare l'altra questione, anch'essa attinente alla fase rescindente, che concerne la natura "decisiva" del documento preesistente (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 477 del 09/01/2026; Sez. 5, Sentenza n. 3591 del 10/02/2017; Sez. 6, Ordinanza n. 20587 del 13/10/2015; Sez. U, Sentenza n. 16402 del 25/07/2007), di cui è stata dedotta la scoperta il 4 giugno 2025, all'esito del ricevimento della raccomandata del 15 maggio 2025.



Segnatamente la natura decisiva del documento si concreta in ogni scrittura di per sé rappresentativa di un fatto decisivo, ossia astrattamente idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, conducendo ad una decisione diversa da quella revocanda (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 29122 del 19/10/2023; Sez. 2, Sentenza n. 29385 del 28/12/2011; Sez. 1, Sentenza n. 13650 del 22/07/2004; Sez. U, Sentenza n. 5990 del 22/11/1984; Sez. 2, Sentenza n. 5270 del 15/11/1978).

Ma siffatta valutazione postula che sia, in via pregiudiziale, sciolto il nodo inerente all'ammissibilità della revocazione per il motivo di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c.

Il caso esaminato

3.- La vicenda di causa attiene all'esercizio del diritto di opzione sull'immobile emarginato, facente parte del patrimonio immobiliare dismesso, ai sensi della legge regionale Lazio n. 29/2003, opzione relativa alle "unità immobiliari ad uso residenziale", che spetta: - ai conduttori in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori, purché non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo stesso nel Comune di Roma; - nonché agli intestatari dei contratti di locazione, anche disdettati o scaduti; - agli occupanti senza titolo che abbiano aderito alla proposta di sanatoria del Comune di Roma; - agli assegnatari senza regolare contratto di locazione di unità immobiliari ad uso residenziale degli ex enti ospedalieri; - "agli assegnatari senza regolare contratto di locazione di unità immobiliari ad uso residenziale del



Comune di Roma, purché l'assegnazione risulti dalla documentazione amministrativa dell'ente assegnante".

Al riguardo, mentre la Corte d'appello – a fronte del fatto acquisito dell'avvenuta assegnazione dell'immobile ad uso "foresteria", in favore dell'Associazione – aveva negato il diritto di acquisto dell'immobile a vantaggio della medesima Associazione, poiché difettava un contratto scritto di locazione, richiesto a pena di nullità per le pubbliche amministrazioni, la pronuncia revocanda di questa Corte ha confermato il rigetto per due ordini di ragioni eterogenee (emergenti dagli atti ed espressamente richiamate): - l'assegnazione del cespite ad un'associazione, e non già ad una persona fisica, associazione che, per definizione, non ha esigenze abitative da soddisfare; - la concessione del bene per l'uso "foresteria", e non già per l'uso "residenziale".

Sono state, dunque, valorizzate delle ragioni alternative, risultanti pacificamente dalla pronuncia impugnata (e conclamate nella stessa ricostruzione del fatto), a fronte del dato normativo che delimitava la spettanza del diritto di opzione alle sole "unità immobiliari ad uso residenziale", ai fini di confermare la non spettanza di siffatto diritto.

Sicché, secondo la ricostruzione della ricorrente, la Corte avrebbe deciso nel merito la causa, negando la spettanza dell'opzione per ragioni diverse da quelle poste a fondamento della decisione impugnata.

E ciò sostanzialmente avvalendosi del "rimedio" della correzione, in diritto, della motivazione, siccome il ricorso principale è stato rigettato, ma con argomentazioni differenti da quelle fatte proprie dalla pronuncia impugnata (sulla possibilità



che la Corte di legittimità proceda alla correzione della motivazione anche d'ufficio e senza la stimolazione del contraddittorio delle parti, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17779 del 30/08/2011; Sez. 3, Sentenza n. 16401 del 27/07/2011; Sez. 3, Sentenza n. 22283 del 21/10/2009; Sez. 1, Sentenza n. 8563 del 06/08/1991).

Con la conseguente dedotta ammissibilità della revocazione, rivendicata dall'Associazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., e con la precisazione, a cura della stessa Associazione, che il documento evocato, ai fini di ottenere la revocazione, si appuntava proprio sulle ragioni "eterogenee" addotte dalla Corte a sostegno del rigetto del ricorso principale.

I limiti normativi della revocazione straordinaria delle pronunce della Corte di cassazione per rinvenimento di un documento decisivo.

4.- Tanto premesso, l'art. 391-ter, primo comma, primo periodo, c.p.c. limita la possibilità di impugnazione per revocazione della pronuncia di cassazione, per i motivi di cui ai nn. 1), 2), 3) e 6) dell'art. 395 c.p.c., al solo provvedimento con il quale la Corte abbia "deciso la causa nel merito".

Ne discende che avverso la "sentenza di rigetto" pronunciata dalla Corte di cassazione non è ammissibile l'impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., in quanto questo mezzo è proponibile solo avverso la sentenza della Corte che abbia deciso la causa nel merito (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13854 del 12/05/2026; Sez. 1, Ordinanza n. 22106 del 31/07/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 10770 del 24/04/2025; Sez. 6-2, Ordinanza n.



31265 del 04/12/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 21912 del 27/10/2015).

Ebbene la locuzione "decisione della causa nel merito" riprende il titolo della rubrica dell'art. 384 c.p.c. ("Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito"), nonché il modello decisorio regolato dall'art. 384, secondo comma, c.p.c., afferente all'ipotesi in cui la Corte, accogliendo il ricorso, "cassi la sentenza impugnata" e decida la causa nel merito, qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

In questa ipotesi la "decisione nel merito", all'esito dell'annullamento della pronuncia impugnata, importa il rigetto o l'accoglimento della domanda giudiziale, cui è sotteso – in termini sostanziali – il bene della vita di cui si chiede tutela.

Deve trattarsi, dunque, di "cassazione sostitutiva" (ossia di un intervento caducatorio), con pronuncia nel merito, ammessa solo quando la controversia debba essere decisa in base ai medesimi accertamenti ed apprezzamenti di fatto, che costituiscono i presupposti dell'errato giudizio di diritto (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 17315 del 19/08/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 24866 del 20/10/2017; Sez. 2, Sentenza n. 4975 del 12/03/2015; Sez. L, Sentenza n. 22373 del 22/10/2014).

A sua volta, la necessità che non siano compiuti ulteriori accertamenti di fatto presuppone che, ai fini della definizione della controversia, non occorranو nuove prove, né nuove valutazioni sulle prove già raccolte nei gradi precedenti, di talché il principio di diritto enunciato dalla Corte deve poter applicarsi ai fatti così come già accertati e valutati nel giudizio di merito,



stante la funzione di legittimità svolta dalla Suprema Corte nonché l'insussistenza, nel giudizio dinanzi alla stessa, di previsioni volte a consentire l'instaurazione del contraddittorio tra le parti (fatta salva la specifica ipotesi disciplinata dall'art. 384, terzo comma, c.p.c.), allorché sussistano le condizioni affinché la Corte decida nel merito la causa.

Con l'effetto che alla sua decisione non si accompagna un riesame della controversia nel merito da parte della Corte, la quale deve fondare la propria pronuncia sui fatti già accertati e valutati.

Ne deriva che alla Corte di legittimità è preclusa l'operazione di accertamento, così come le è negata la possibilità di compiere valutazioni o rivalutazioni degli elementi di fatto già acquisiti al processo con le prove che ne dovrebbero dimostrare l'inesistenza.

Dal combinato disposto tra le due norme si ricava che la revocazione straordinaria delle pronunce di cassazione, nei casi di cui all'art. 395, nn. 1, 2, 3 e 6, c.p.c., è confinata alle ipotesi in cui la Corte si pronunci sul bene della vita sotteso alla pretesa azionata in giudizio.

La scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di "mera legittimità" della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito emesse ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma, sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della S.C. può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle



quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 10341 del 19/04/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 862 del 14/01/2011).

D'altronde, i casi di revocazione previsti dall'art. 391-ter, primo comma, primo periodo, c.p.c. sono tassativi, con la conseguenza che l'impugnazione per revocazione proposta, ex art. 395, n. 5, c.p.c., avverso una sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione, è inammissibile, risultando appunto l'ipotesi ivi contemplata esclusa dalla previsione dei precedenti artt. 391-bis e ter (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23833 del 23/11/2015; Sez. U, Sentenza n. 17557 del 18/07/2013; nello stesso senso Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 14789 del 18/05/2026). Inammissibilità che non si pone in contrasto – oltre che con i principi di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost. – con il diritto dell'Unione europea, non recando alcun *vulnus* al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia riconosce l'importanza del principio della cosa giudicata, rimettendone la concreta attuazione all'autonomia processuale dei singoli Stati membri (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8630 del 28/03/2019).

Riportati nei termini anzidetti il plesso normativo e l'analisi giurisprudenziale, in ordine ai limiti della revocazione delle pronunce di cassazione per il ritrovamento di documenti decisivi, occorre stabilire se, tra le ipotesi di "decisione nel merito" *tout*



court (e non già di cassazione con decisione nel merito), in sintonia con la rubrica dell'art. 384 c.p.c., cui allude il testo dell'art. 391-ter, primo comma, primo periodo, c.p.c., ricada anche quella di cui all'art. 384, ultimo comma, c.p.c., secondo cui non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto, poiché, in tal caso, la Corte si limita a correggere la motivazione.

*La ricorrenza di una decisione nel merito
anche nel caso di correzione della motivazione*

5.- Senonché, in base ad una prima impostazione, la correzione della motivazione – che si differenzia dal rigetto puro e semplice dell'impugnazione, poiché solo in tale ultima ipotesi sussiste assoluta coincidenza delle statuizioni pratiche che derivano dal rigetto – si concreta in un accoglimento del ricorso, con contemporanea decisione della causa di merito, e dà luogo a una "cassazione sostitutiva" del tutto analoga a quella disciplinata dall'art. 384, secondo comma, c.p.c. (così Cass. Sez. L, Ordinanza n. 41008 del 21/12/2021, pronuncia che si riferisce al requisito di ammissibilità del ricorso incidentale contenuto nel controricorso, ossia la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, richiesta che può essere formulata anche in forma implicita ed è, pertanto, ravvisabile nella istanza di conferma della sentenza impugnata, sia pure con motivazione modificata, appunto perché la correzione implicherebbe una decisione nel merito).

Ed invero, in base a questa elaborazione, la c.d. correzione della motivazione non si concreta tanto nella riconduzione ad una



norma, anziché ad un'altra, della soluzione giuridica del caso, quanto piuttosto nel fondare la decisione su un fatto diverso – evidentemente già accertato e considerato dalla pronuncia impugnata – da quello assunto come decisivo dal giudice di merito, che però porta alle medesime conseguenze (dove il rigetto, anziché l'accoglimento, del ricorso per cassazione).

In questa ottica si pone anche un filone della dottrina, secondo cui la correzione della motivazione implicherebbe, in realtà, un nuovo giudizio di merito.

Il discrimine tra cassazione con decisione di merito e correzione della motivazione sarebbe, allora, rappresentato esclusivamente dalla diversità dell'esito decisorio che consegue alla rilevazione del vizio denunciato: ove la violazione implichi un diverso esito decisorio, rispetto a quello cui è pervenuta la pronuncia impugnata, in mancanza della necessità di nuovi accertamenti di fatto, la Corte può cassare e decidere nel merito; ove, invece, in conseguenza della rilevazione di tali vizi, l'esito decisorio rimanga immutato, la Corte può correggere la motivazione.

L'assunto sarebbe corroborato dallo stesso tenore letterale della norma, secondo cui "non sono soggette a cassazione" le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto, il che sarebbe significativo del fatto che, ove non vi fosse la norma, l'erronea motivazione in diritto dovrebbe comportare la cassazione della pronuncia e una nuova decisione di merito del giudice di rinvio e poi della stessa Corte di legittimità, ciò che, invece, in ragione della vigenza della norma



de qua, non avviene, stante la valenza sostitutiva della correzione.

Siffatta valenza surrogatoria troverebbe altresì conferma nella riconosciuta possibilità che la Corte di cassazione, nell'esercizio del potere correttivo attribuitole dall'art. 384, secondo comma, c.p.c., sostituisca, integri o emendi la motivazione della sentenza impugnata, ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, "sia pure senza fornire alcuna motivazione" o fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria (a seguito della pronuncia di Cass. Sez. U, Sentenza n. 28054 del 25/11/2008, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 29886 del 13/12/2017; Sez. U, Sentenza n. 2731 del 02/02/2017; Sez. 5, Sentenza n. 16157 del 03/08/2016; Sez. L, Sentenza n. 23989 del 11/11/2014; Sez. 1 n. 28663 del 27/12/2013).

La possibilità di rendere una motivazione in precedenza del tutto omessa sarebbe emblematica della valenza decisoria sostitutiva della correzione.

L'esclusione di una decisione nel merito allorché la Corte di cassazione si avvalga della facoltà di correzione della motivazione

6.– Alla stregua di altra, più restrittiva, impostazione, invece, la "decisione nel merito", idonea a legittimare la revocazione per il rinvenimento di un documento decisivo (così come per i motivi di cui ai nn. 1, 2 e 6 dell'art. 395 c.p.c.), sussiste solo allorché la Corte, accogliendo il ricorso, cassi la pronuncia impugnata e – all'esito – decida la causa nel merito.



Dunque, la decisione nel merito postula necessariamente l'emissione di una formale pronuncia sostitutiva di quella impugnata, allorquando il giudizio di diritto formulato dal giudice di merito debba essere "annullato", perché non conforme alla legge, ma sussista, comunque, la possibilità di formulare un nuovo e corretto giudizio di diritto idoneo a risolvere la controversia, in base ai medesimi apprezzamenti di fatto.

Per converso, il ricorso a siffatto rimedio impugnatorio straordinario è precluso per le sentenze di "mera legittimità" della Corte di cassazione, tra cui rientra anche l'ipotesi del rigetto del ricorso con la correzione della motivazione.

E questo perché l'esercizio dello *ius corrigendi* deve avvenire soltanto nei limiti delle questioni denunciate e di quelle strettamente connesse e in relazione alle medesime censure proposte.

Deve, in proposito, sussistere un nesso di "dipendenza logica" tra il punto erroneo denunziato con il mezzo di censura, da una parte, e il dispositivo della decisione impugnata, dall'altra. Al contempo, allo scopo di evitare che siffatta esigenza di dipendenza si traduca in un pregiudizio per l'assolvimento dei compiti nomofilattici che contrassegnano la sua attività, la norma abilita espressamente la Suprema Corte a correggere la motivazione *in iure* della sentenza oggetto del ricorso per cassazione, che pure si concluda con un dispositivo "giusto". Cosicché se l'errore *in iudicando in iure* sia presente, e nondimeno sia rimasto senza effetto sulla pronuncia che ha definito la causa nel precedente grado di giudizio, il ricorso per



cassazione deve essere respinto, ma la Corte, attraverso lo *ius corrigendi*, può rettificare l'erronea motivazione in diritto.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità, affinché la Corte di cassazione possa procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., è necessario che la sostituzione della motivazione sia solo in diritto e non comporti indagini o valutazioni di fatto, e che essa non importi violazione del principio dispositivo, ossia non pronunci su eccezioni non sollevate dalle parti e non rilevabili d'ufficio (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20806 del 06/09/2017; Sez. 2, Sentenza n. 24165 del 25/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 5954 del 18/03/2005; Sez. L, Sentenza n. 438 del 18/01/1984; Sez. L, Sentenza n. 4274 del 01/07/1981).

Perciò, i margini per l'intervento correttivo sono alquanto ristretti, in quanto: A) il dispositivo deve essere conforme al diritto, a differenza della motivazione non idonea a sorreggerlo (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 29880 del 18/11/2019); B) l'erroneità della motivazione deve derivare da *errores in iudicando* e *in procedendo* o *in iudicando de modo procedendi* (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1669 del 19/01/2023; Sez. 5, Sentenza n. 1615 del 25/01/2008; Sez. 3, Sentenza n. 5894 del 17/03/2006; Sez. 3, Sentenza n. 15810 del 28/07/2005).

Margini, questi, incompatibili con alcuno spazio decisorio della Corte in fase di correzione, nonostante l'attività cognitiva rimessa, in tal caso, alla Corte, comunque rilevante ai fini della definizione del ricorso.



Per l'effetto, il potere correttivo non può essere esercitato allorché siano prospettate questioni giuridiche diverse da quelle sollevate dal ricorrente poiché, in surroga di un potere correttivo così esteso, dovrebbe esservi una pronuncia di cassazione sostitutiva con decisione nel merito quante volte l'intervento della Corte si risolva nell'assegnazione di una "diversa portata precettiva" alla sentenza impugnata, come segnalato da autorevole dottrina.

Corollario

7.– Di risulta, si pone un'ulteriore, rilevante, questione.

Infatti, ove si reputi che l'esercizio d'ufficio dello *ius corrigendi* non possa estendersi sino al punto di risolvere una questione eterogenea rispetto a quella sollevata con il ricorso principale o incidentale, dovendo questo essere circoscritto all'individuazione di ragioni nuove o diverse da quelle addotte dal giudice di merito a fondamento della soluzione della medesima questione cui si riferisce l'impugnazione, è escluso che la correzione integri un'ipotesi di decisione nel merito.

Ebbene, se così fosse, occorrerebbe chiedersi se sia altrimenti passibile di revocazione, ai sensi dell'art. 391-ter, primo comma, primo periodo, c.p.c., la pronuncia di legittimità che abbia esorbitato dai limiti della facoltà di correzione della motivazione.

In altri termini, laddove la Corte si sia avvalsa del potere correttivo, a fronte di una fattispecie che avrebbe richiesto la cassazione con decisione nel merito, è dirimente stabilire se prevalga la qualificazione formale di correzione o se possa



attribuirsi al provvedimento il valore sostanziale di un intervento cassatorio con decisione nel merito.

Ovvero se spetti al collegio della revocazione la facoltà di provvedere ad una diversa qualificazione della fattispecie, ai fini di ponderare l'ammissibilità della revocazione straordinaria richiesta.

E ciò stante che, in siffatta evenienza, dal dispositivo della pronuncia revocanda emerge che il ricorso è stato rigettato e non già cassato e deciso nel merito.

Con l'effetto che, a fronte di tale perentorio esito decisorio, si pone il ragionevole dubbio che, in sede di revocazione, il collegio abbia il potere di provvedere a scomporre la fattispecie, alla luce della lettura congiunta tra dispositivo e motivazione, pervenendo alla conclusione che, in realtà, si tratti di una decisione che avrebbe richiesto la cassazione con decisione nel merito, così superando il principio di apparenza.

Allo stesso modo, è rilevante chiarire se la revocazione straordinaria per i casi tassativamente regolati, avverso una pronuncia della Corte di cassazione, sia ammissibile allorché, sotto l'apparente veste di correzione della motivazione, il rigetto sia stato basato su una questione (*recte* argomento di fatto o di diritto, o «tema della lite») rilevata d'ufficio, che – ai sensi dell'art. 384, terzo comma, c.p.c. – avrebbe richiesto la previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, mediante la concessione di termini per il deposito di osservazioni sul punto, ai fini di decidere nel merito (sulla riferibilità della norma che impone al giudice di provocare il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio esclusivamente all'ipotesi in cui la Corte ritenga



di dover decidere la causa nel merito, cfr. Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 6669 del 01/04/2015; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014; Sez. 6, Ordinanza n. 15964 del 20/07/2011; Sez. 3, Sentenza n. 15901 del 07/07/2009; Sez. U, Sentenza n. 14385 del 21/06/2007).

8.– In sintesi assume un dirimente rilievo stabilire se:

A) allorché l'art. 391-*ter*, primo comma, primo periodo, c.p.c. evoca "il provvedimento con cui la Corte ha deciso la causa nel merito", ai fini di delimitare l'ambito applicativo degli "altri casi di revocazione", esso si riferisca alla sola ipotesi regolata dall'art. 384, secondo comma, c.p.c. di cassazione con decisione della causa nel merito, qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, oppure includa anche l'ipotesi declinata dall'art. 384, ultimo comma, c.p.c. di correzione della motivazione, ove la sentenza impugnata sia erroneamente motivata in diritto, ma il dispositivo sia conforme al diritto;

B) e, ove si ritenga che la correzione della motivazione non implichi una decisione nel merito, sia però passibile di revocazione, ai sensi dell'art. 391-*ter*, primo comma, primo periodo, c.p.c., la pronuncia della Corte di cassazione che abbia esorbitato dai limiti dell'intervento correttivo, anziché disporre la cassazione con decisione nel merito, o che abbia altrimenti rigettato il ricorso, ponendo a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, senza, in ogni caso, disporre la cassazione con decisione nel merito.

9.– Alla stregua del complessivo quadro sistematico esposto e della rilevanza delle questioni sollevate (qualificabili come di massima di particolare importanza), anche sul piano delle



conseguenze pratiche che discendono dall'adesione all'una anziché all'altra tesi, in assenza di una specifica precedente presa di posizione diretta, effettiva e consapevole da parte della giurisprudenza di questa Corte, con precipuo riguardo ai margini applicativi dell'art. 391-ter, primo comma, primo periodo, c.p.c., ritiene il Collegio che sussistano le condizioni per sottoporre la risoluzione della stessa alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374, secondo comma, c.p.c.

Sicché il ricorso va trasmesso al Primo Presidente per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti, ove ravvisi la sussistenza delle predette condizioni.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

trasmette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale rimessione alle Sezioni Unite delle questioni di massima di particolare importanza di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 13 ottobre 2026.

Il Presidente

Antonio Scarpa

